

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 128

OGGETTO: Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 22 luglio 2026

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Visto il Regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio;

Il Segretario

Il Presidente

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e per il turismo del 6 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, recante i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia, nonché le modalità per la realizzazione e la distribuzione della stessa;

Vista la Direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, che istituisce la Carta europea della disabilità e il Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;

Vista la Direttiva (UE) 2024/2842 che estende il rilascio e la validità della Carta europea della disabilità anche ai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea, al fine di garantire loro il medesimo diritto al mutuo riconoscimento della condizione di disabilità e la parità di accesso a benefici e prestazioni previsti per i cittadini dell'Unione;

Visto l'articolo 16 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, il quale, al fine di assicurare la continuità operativa del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'annualità 2026 prevede che *"nelle more dell'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, al fine di assicurare la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026, è autorizzata la spesa di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026"*;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 178 del 30 novembre 2021, con cui è stato adottato il *"Disciplinare riguardante l'individuazione delle tipologie di dati soggetti a trattamento e delle operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta Europea della disabilità ai sensi dell'art. 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 66, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108"*;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 179 del 30 novembre 2021, con cui è stata adottata la *"Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia"*, avente durata di ventiquattro mesi, sottoscritta dalle Parti il 23 dicembre 2021 e rinnovata per pari durata, con cui sono state definite le modalità di produzione e consegna della Carta europea della disabilità;

Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nn. 111 del 20 novembre 2024 e n. 5 del 28 gennaio 2026, con cui sono stati adottati gli Addendum alla suddetta Convenzione;

Preso atto che le Parti intendono proseguire la collaborazione avviata con la Convenzione di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 179/2021, al fine di assicurare la continuità e il regolare svolgimento del servizio di realizzazione e distribuzione delle Carte;

Atteso che la Convenzione in oggetto regola i rapporti tra le Parti per la realizzazione, distribuzione e sviluppo della Carta europea della disabilità in Italia, per la versione fisica della tessera, secondo le modalità prescritte dal citato DPCM 6 novembre 2020;

Preso atto che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità trasferisce all'INPS l'importo complessivo di euro 1.600.000,00 (unmilione seicentomila/00) per la produzione e consegna in formato fisico di complessive 216.800 card, quale provvista finanziaria necessaria ai pagamenti a titolo di corrispettivo per il servizio di produzione e distribuzione della Carta reso dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Preso atto che tale importo è da imputarsi al capitolo delle entrate del bilancio finanziario 8E1203861 "Contributo dello Stato a copertura degli oneri relativi al rilascio della Carta europea della disabilità in Italia";

Preso atto che il corrispettivo, pari a euro 6,049, oltre IVA al 22%, per ciascuna Carta prodotta e consegnata, verrà liquidato, previa presentazione di apposite fatture elettroniche emesse dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - relative al collaudo del prodotto semilavorato, costituito da card non ancora personalizzate - per l'importo unitario di euro 1,049, oltre IVA al 22%, nonché previa presentazione di apposite fatture elettroniche emesse dal medesimo con cadenza mensile e relative alle spedizioni delle Card personalizzate, pari a euro 5,00, oltre IVA al 22%, per ogni Card prodotta e spedita;

Preso atto, altresì, che per ciascuna Carta prodotta, ma non consegnata, nei casi in cui risulti allegata, nella procedura informatica di acquisizione della domanda, foto non rispondente ai parametri di qualità richiesti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., l'INPS corrisponderà all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - previa presentazione di apposita fattura elettronica emessa con cadenza trimestrale - oltre all'importo fatturato in sede di collaudo del prodotto semilavorato, un ulteriore corrispettivo pari a euro 1,00, oltre IVA al 22%;

Preso atto che i corrispettivi dovuti dall'INPS all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono imputati al capitolo 8U1210050 "Spese per la produzione, il rilascio e la consegna della carta europea della disabilità in Italia";

Preso atto che la Convenzione ha durata di ventiquattro mesi a decorrere dall'ultima sottoscrizione digitale e può essere rinnovata dalle Parti tramite scambio di comunicazioni inviate a mezzo PEC;

Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche del 2 luglio 2015, n. 393;

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza di cui all'art. 39 del Regolamento UE 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia, che, allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava

Convenzione per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia

tra

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità - nella persona del Capo Dipartimento dott.ssa Antonella Nicotra (di seguito denominato "PCM")

e

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE con sede legale in Roma, Via Ciriaco il Grande, n. 21 nella persona del Presidente Gabriele Fava, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente (di seguito denominato "INPS" o "Istituto")

e

L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A., con sede in Roma, Via Salaria, n. 691, C.F.: 00399810589, in persona del Direttore Generale Dott. Maurizio Fatarella, in qualità di legale rappresentante (di seguito anche "Poligrafico" o "IPZS")
di seguito singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti".

VISTI

- il Regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il Programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rubricato "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- l'art. 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha attribuito all'INPS la competenza all'accertamento definitivo dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, e disabilità a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- l'art. 38, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, mediante l'introduzione dell'art. 445-bis del c.p.c., ha reso obbligatorio l'accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie addotte a sostegno della pretesa fatta valere in giudizio nei giudizi in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile e disabilità, nonché nelle controversie relative alle pensioni di inabilità e all'assegno di invalidità di cui alla legge n. 222/1984;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che all'art. 25, comma 6-bis, introduce semplificazioni in materia di accertamento sanitario di revisione e dispone la convocazione a visita da parte dell'INPS dei minorati civili e delle persone con disabilità per i quali sia prevista la revisione dei requisiti sanitari;
- l'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha previsto l'istituzione della Carta europea della disabilità in Italia e ne ha affidato la realizzazione e la distribuzione all'INPS;
- l'articolo 66, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha modificato la predetta norma potenziando le finalità della Carta europea della disabilità e semplificando l'accesso ai dati per le pubbliche amministrazioni e le associazioni di tutela;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e per il turismo del 6 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, recante i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia, nonché le modalità per la realizzazione e la distribuzione della stessa;
- il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato";
- la Direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, che istituisce la Carta europea della disabilità e il Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;
- la Direttiva (UE) 2024/2842 che estende il rilascio e la validità della Carta europea della disabilità anche ai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea, al fine di garantire loro il medesimo diritto al mutuo riconoscimento della condizione di disabilità e la parità di accesso a benefici e prestazioni previsti per i cittadini dell'Unione;
- la Legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024), contenente la delega al Governo per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/2841, volta a uniformare la Carta europea della disabilità agli standard comunitari di mutuo riconoscimento;
- l'articolo 16 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, il quale, al fine di assicurare la continuità operativa del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'annualità 2026 prevede che *"nelle more dell'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, al fine di assicurare la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026, è autorizzata la spesa di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026"*;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2003, recante "Nuove istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali";
- la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante «Nuovo Ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato» e, nello specifico, l'articolo 2, il quale prevede, al comma 1 che «L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonché dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato» e al comma 10-ter che «L'Istituto è il soggetto designato per la realizzazione, personalizzazione e gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore ai sensi del comma 10-bis e dei documenti fisici la cui produzione è affidata allo stesso»;
- Il decreto del Ministro per le Disabilità 22 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 17 febbraio 2023, recante l'organizzazione interna dell'Ufficio

per le politiche in favore delle persone con disabilità, le cui funzioni sono state successivamente assunte dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, quale struttura generale di supporto alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche volte a garantire la tutela dei diritti delle persone con disabilità;

- la circolare INPS n. 131 del 28 dicembre 2009 che prevede, in particolare, che "a decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte a ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, corredate di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, dovranno essere inoltrate all'INPS esclusivamente per via telematica";
- la circolare INPS n. 10 del 23 gennaio 2015 che, nel recepire il dettato normativo di cui all'art. 25, comma 6-bis del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con una interpretazione finalistica della norma coerente con la ratio del sistema delineato dall'art. 25 del predetto decreto-legge n. 90/2014, ha dato l'avvio alla realizzazione della semplificazione in materia di accertamento sanitario di revisione presso le UOC/UOS territoriali;
- la circolare INPS n. 42 del 17 febbraio 2025, con la quale l'Istituto riepiloga le disposizioni normative e procedurali in materia di invalidità civile;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 15 della stessa, che disciplina gli Accordi fra pubbliche amministrazioni;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali n. 368, del 14 ottobre del 2021, sullo schema di provvedimento recante "Individuazione delle tipologie di dati soggetti a trattamento, delle operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta della disabilità e all'accesso alle predette informazioni, e alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato", predisposto dall'INPS in attuazione dell'art. 1, comma 563, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, così come modificato dall'articolo 66, comma 2 del decreto legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dall'art. 66, comma 2, della legge n. 108/2021;
- il "Disciplinare riguardante l'individuazione delle tipologie di dati soggetti a trattamento e delle operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta Europea della disabilità ai sensi dell'art. 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 66, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108" adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 178 del 30 novembre 2021;
- il D.lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e, in particolare, l'art. 64-quater, che al comma 7, con particolare riguardo alla Carta europea della disabilità, stabilisce che *"Nelle more della piena funzionalità del Sistema ((IT-Wallet)), sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, le versioni digitali [...] della Carta europea della disabilità. [...] I dati e i documenti necessari per la generazione delle versioni digitali [...] della Carta europea della disabilità sono resi disponibili [...] dall'Istituto nazionale della previdenza"*

sociale (INPS) all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del presente codice [Piattaforma Digitale Nazionale Dati]. [...];

- il DPCM 9 ottobre 2024, attuativo del citato art. 64-quater comma 7, ed in particolare:

l'art. 2, comma 1, che prevede le date a partire dalle quali, a richiesta dei cittadini, la versione digitale della carta europea della disabilità è resa progressivamente disponibile tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-quater, comma 7, del CAD;

l'art. 4 comma 1 che prevede: Ai sensi dell'articolo 64-quater, comma 7, del CAD, i dati e i documenti necessari per la generazione delle versioni digitali dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto sono resi disponibili dalle amministrazioni competenti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) che emette la versione digitale del documento e la rende disponibile al cittadino tramite le funzionalità del punto di accesso telematico garantendone la verifica dell'emissione a mezzo di un elemento grafico digitale (trustmark).

l'art. 5, comma 1, che prevede: All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede a valere sulle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

- l'opportunità di definire congiuntamente le iniziative amministrative e informatiche necessarie per assicurare il rilascio della Carta europea della disabilità, anche in versione digitale, dopo che la Commissione europea avrà stabilito le specifiche tecniche delle versioni digitali, secondo quanto previsto dall'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva (UE) 2024/2841;

CONSIDERATO CHE

nel 2016 è stato previsto un progetto pilota che ha visto il coinvolgimento dell'Italia, insieme ad altri sette Paesi dell'UE, nella definizione di un modello comune di Carta in termini di: layout grafico, modalità di richiesta, processi di rilascio (acquisizione, gestione e personalizzazione dei dati, stampa e distribuzione) e modelli di fruizione dei servizi;

il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, opera nell'area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche in favore delle persone con disabilità, cura gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi connessi all'attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale e svolge le attività istruttorie connesse all'adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilità;

all'INPS, in virtù dell'art. 18, comma 22, del citato D.L. n. 98/2011, può essere demandato da parte delle Regioni, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, l'affidamento delle funzioni relative al primo accertamento dei requisiti sanitari d'invalidità civile, cecità civile, sordità civile e disabilità, e della relativa rivedibilità, di competenza delle Aziende sanitarie locali;

in virtù dell'art. 18, comma 22, del citato D.L. n. 98/2011, le attività di cui sopra sono state affidate alle Strutture INPS della Basilicata; Calabria; Campania, nelle province di Avellino, Caserta, Benevento e Salerno; Sicilia, nelle province di Trapani, Caltanissetta, e Messina; Veneto, nelle province di Venezia, Verona e San Donà di Piave; Lazio; Friuli-Venezia Giulia, nella provincia di Pordenone;

l'INPS è inoltre il soggetto deputato a ricevere le dichiarazioni annuali relative alla permanenza dei requisiti per il godimento dell'indennità di accompagnamento e dell'assegno mensile di assistenza;

l'INPS, in forza del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, assume il ruolo di ente unico responsabile della valutazione di base della condizione di disabilità, finalizzata a semplificare l'accesso ai servizi e ad assicurare il rilascio automatico della Carta europea della disabilità quale strumento primario di attestazione e di riconoscimento dei diritti degli interessati;

il Poligrafico, sulla base di quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 559/1966 provvede - nell'ambito dei propri compiti istituzionali - alla produzione delle carte valori e delle carte rappresentative di certificazioni d'identità, nonché ad esercitare, direttamente o indirettamente, le attività ad esse affini, ausiliarie, connesse o strumentali;

l'articolo 4 del citato decreto 6 novembre 2020 definisce la Carta europea della disabilità come una carta valori ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 559/66, demandandone la produzione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza;

il Poligrafico, società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è una persona giuridica che, per il suo oggetto sociale e il suo assetto proprietario, si configura quale "amministrazione aggiudicatrice" e "organismo di diritto pubblico" ai sensi del D.lgs. n. 36/2023;

l'art. 56, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, esclude dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici gli appalti di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un'altra stazione appaltante o a un organismo di diritto pubblico in base a un diritto esclusivo di cui essi beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate;

il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è Soggetto Attuatore del progetto PNRR - Missione 1, Componente 1, Investimento 1.4.3, "Digitalizzazione e valorizzazione della Carta europea della disabilità" (CUP J51C25000340006);

l'articolo 16 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, al fine di garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026, ha autorizzato la spesa di 1,6 milioni di euro, apportando le necessarie variazioni nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri con la relativa dotazione in termini di competenza e cassa sui pertinenti capitoli di spesa;

la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 179 del 30 novembre 2021, avente durata ventiquattro mesi, sottoscritta dalle Parti il 23 dicembre 2021 e rinnovata per pari durata, ha definito le modalità di produzione e consegna della Carta europea della

disabilità e che con successivi Addendum di cui alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nn. 111 del 20 novembre 2024 e 5 del 28 gennaio 2026 sono state integrate, in particolare, le disposizioni relative ai corrispettivi e pagamenti e incrementate il numero di carte da produrre e consegnare, con relativa copertura finanziaria individuata e trasferita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

con il presente atto le Parti concordano di proseguire la collaborazione avviata con la predetta Convenzione del 23 dicembre 2021, senza soluzione di continuità, al fine di assicurare il regolare svolgimento produttivo e gestionale del servizio di realizzazione e distribuzione delle Carte, anche in prospettiva dell'adeguamento del modello di tessera attualmente in uso ai nuovi standard previsti dalla normativa europea;

**Tutto quanto sopra visto e considerato, le Parti convengono e stipulano
quanto segue**

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra le Parti per la realizzazione, distribuzione e sviluppo della Carta europea della disabilità in Italia (di seguito denominata anche "Card" o "Carta"), secondo le modalità prescritte, per la versione fisica della tessera, dal Decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 6 novembre 2020 di cui in premessa (di seguito anche "Decreto").
2. La presente Convenzione impegna altresì le Parti, nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali, a collaborare per il rilascio, in tempi ragionevoli, della Carta europea della disabilità, anche nella versione digitale, non appena saranno definite le specifiche in ambito europeo e nazionale.

ART. 3

(Durata)

1. La presente Convenzione ha una durata di 24 mesi a decorrere dall'ultima sottoscrizione digitale e può essere rinnovata dalle Parti tramite scambio di comunicazioni inviate a mezzo PEC.

ART. 4

(Attività delle Parti)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- a) verifica lo stato di attuazione della presente Convenzione nell'ambito dei poteri delle attività programmate in materia di vigilanza sull'esercizio delle funzioni statali delegate;
- b) effettua specifiche attività di comunicazione, di orientamento e assistenza ai potenziali destinatari della Card.

2. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale:

- a) verifica, con procedura centralizzata, il possesso dei requisiti dei richiedenti, di cui all'articolo 2 del Decreto, che hanno inoltrato la richiesta di rilascio della Card sul Portale dell'Istituto;
- b) trasferisce digitalmente e in forma strutturata al Poligrafico, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda o dalla validazione dei requisiti nel caso di verifica a livello territoriale, laddove non sia possibile procedere all'adempimento centralizzato di cui al precedente comma, i dati di cui all'art. 3 del Decreto, garantendo l'integrità e la sicurezza delle comunicazioni telematiche tra INPS e Poligrafico;
- c) affida, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto, la produzione della Carta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, attraverso un Gestore esterno, provvede alla spedizione della Carta al richiedente presso l'indirizzo di recapito indicato nella domanda entro 30 giorni dalla comunicazione dell'INPS, nei limiti delle risorse trasferite di cui all'articolo 8 del decreto;
- d) effettua la rendicontazione dei costi sostenuti, l'erogazione delle relative risorse e il riconoscimento al Poligrafico dei corrispettivi per le attività di produzione, personalizzazione, spedizione e per i servizi correlati all'emissione della Card;
- e) provvede a disattivare la Card qualora venga meno il possesso per il titolare dei requisiti previsti;
- f) mette a disposizione il servizio, fruibile mediante il QR Code riportato sulla Card, che consente la verifica dello status di invalidità del soggetto;
- g) mette a disposizione del Poligrafico un servizio web per ricevere notifiche relative allo stato di produzione e spedizione della Card;
- h) consente di verificare on line la sussistenza della condizione di disabilità del titolare, al fine dell'accesso agevolato a beni e servizi, in linea con quanto riportato all'art. 6 commi 1 e 2 del Decreto, previa identificazione dell'identità digitale dell'operatore deputato alla verifica mediante Carta di Identità Elettronica (CIE) o il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID).
- i) informa il cittadino sullo stato della pratica, utilizzando i propri canali istituzionali sulla base dei dati trasmessi da IPZS;

3. Il Poligrafico:

- a) mette a disposizione di INPS un servizio web per garantire la trasmissione dei dati personali del richiedente e dei dati necessari alla stampa della Card;
- b) assicura la produzione e la personalizzazione delle Card secondo quanto previsto dal decreto e secondo le modalità tecniche e di sicurezza regolate dalla disciplina per la produzione delle carte valori dello Stato ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3 del Decreto medesimo. La stampa è in grado, unitamente alla relativa infrastruttura, di assicurare un'adeguata protezione dalla contraffazione e dalla falsificazione;
- c) effettua la spedizione della Card al cittadino secondo le modalità e i termini di cui all'art. 3, comma 8, del Decreto;
- d) trasmette all'INPS le notifiche relative all'aggiornamento dello stato di produzione e spedizione della Card e notifica le mancate consegne della Card, resa al mittente per irreperibilità del destinatario o nel caso di indirizzo errato, al fine di permettere al cittadino di presentare una nuova istanza per la nuova emissione della Card;
- e) si impegna a fornire - esclusivamente tramite flussi automatici - i dati relativi alle notifiche relative all'aggiornamento dello stato di produzione e spedizione della Card al fine di permettere ad INPS la tempestiva e corretta comunicazione al cittadino;
- f) si impegna a garantire la corretta esecuzione del servizio erogato dal vettore con particolare riferimento alla consegna effettiva della carta e all'aggiornamento puntuale degli stati di spedizione durante l'intero iter di consegna.

ART. 5

(Modalità di Consegna)

1. La spedizione delle Card sul territorio nazionale è curata dal Poligrafico, nel rispetto della vigente normativa in materia di trasporto valori, avvalendosi di un Gestore esterno, entro 30 giorni dalla comunicazione pervenuta dall'INPS, presso l'indirizzo di recapito del richiedente fornito al Poligrafico dall'Istituto.
2. Il Gestore del servizio di spedizione delle Card tratterà i dati in qualità di Responsabile, ai sensi dell'articolo 10.
3. In caso di esito negativo per assenza all'atto della consegna del destinatario o suo eventuale delegato, viene lasciato un avviso di mancato recapito e viene concordato un secondo tentativo di consegna. In caso di esito negativo della consegna anche al secondo tentativo, viene lasciato un avviso di mancato recapito della busta e la Card rimane in giacenza per 30 (trenta) giorni solari. A seguito dei tentativi di consegna, qualora la spedizione non sia stata recapitata al destinatario, la busta viene riconsegnata al Poligrafico. Le carte rientrate presso il Poligrafico vengono distrutte e ne viene data comunicazione all'INPS. A seguito della distruzione della Card l'INPS procede ad annullare la Card. Solo a seguito di nuova istanza presentata dall'interessato sarà possibile riattivare l'iter per la ri-emissione di una nuova Card con un numero seriale diverso.
4. Le buste sono custodite presso le sedi dello spedizioniere, che dovranno essere dotate di idonei dispositivi di sicurezza, atti a garantire una conservazione sicura e protetta delle buste in giacenza.

5. Il Poligrafico fornisce alla Presidenza del Consiglio e all'INPS le informazioni di riepilogo di tutte le Card effettivamente consegnate.

ART. 6

(Referenti)

1. I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto della presente Convenzione sono:

- a) Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dr.ssa Isabella Aiello
- b) Per il Poligrafico: ing. Stefano Imperatori
- c) Per l'INPS: dott.ssa Giulia Del Savio

2. Ciascuno dei soggetti sopra indicati ha facoltà di delegare altro soggetto per le attività di propria competenza.

3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alle altre Parti.

ART. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità trasferisce ad INPS anche sulla base del monitoraggio delle carte precedentemente emesse l'importo complessivo di euro 1.600.000,00 (unmilionesecicentomila/00) per la produzione e consegna in formato fisico di complessive 216.800 card. Resta ferma la produzione, consegna e relativa copertura finanziaria delle carte ancora da emettere in forza della precedente Convenzione del 23 dicembre 2021.

2. L'importo di cui al comma 1 è accreditato sul conto di Tesoreria centrale n. 20350 INPS-ART.24-L.21.12.1978, N.843" (IBAN: IT87K0100004306CC0000000592) intestato a ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, quale provvista finanziaria necessaria ai pagamenti di cui all'art. 8 della presente Convenzione.

3. L'INPS rendiconta semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, i costi sostenuti e pagati al Poligrafico, attraverso una relazione che dia conto:

- a) delle Card emesse e consegnate;
- b) del rispetto dei tempi;
- c) delle fatture pagate a IPZS.

4. Le somme non utilizzate alla scadenza della presente Convenzione sono trasferite dall'INPS al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 8

(Corrispettivo e pagamenti)

1. L'INPS corrisponderà al Poligrafico un corrispettivo pari a euro 6,049 (oltre IVA al 22%) per ciascuna Carta prodotta e consegnata nel periodo di validità della presente Convenzione.
2. Il corrispettivo verrà liquidato:
 - a) previa presentazione di apposite fatture elettroniche emesse dal Poligrafico, relativa al collaudo del prodotto semilavorato, costituito da card non ancora personalizzate, per l'importo unitario di euro 1,049 (oltre IVA al 22%);
 - b) previa presentazione di apposite fatture elettroniche emesse dal Poligrafico con cadenza mensile e relative alle spedizioni delle Card personalizzate, pari a euro 5,00 (oltre IVA al 22%) per ogni Card prodotta e spedita.
3. Per ciascuna Carta prodotta, ma non consegnata, nei casi in cui risulti allegata, nella procedura informatica di acquisizione della domanda, foto non rispondente ai parametri di qualità richiesti dal Poligrafico, l'INPS corrisponderà al Poligrafico – previa presentazione di apposita fattura elettronica emessa con cadenza trimestrale – oltre all'importo fatturato in sede di collaudo del prodotto semilavorato di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 8, un ulteriore corrispettivo pari a euro 1,00 (oltre IVA al 22%). Precedentemente alla fatturazione delle carte, l'Istituto potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario, un'ispezione delle stesse presso i locali di serra del Poligrafico dove le carte sono custodite. Le carte fatturate e liquidate verranno distrutte dal Poligrafico ogni 90 giorni, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5, punto 3 della presente Convenzione.
4. A seguito della ricezione della fattura elettronica (codice univoco INPS: UF5HH) verificata la regolarità dell'esecuzione, l'Istituto procederà ai sensi dell'art 8 del Decreto, entro 30 giorni data fattura FM, al relativo pagamento. L'importo dovuto sarà accreditato al Poligrafico sul conto corrente, IBAN IT61X0312403272000010240651.

ART. 9

(Controversie e Foro competente)

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione e/o interpretazione della presente Convenzione verranno in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

ART. 10

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

1. Per i servizi oggetto della presente Convenzione, ossia la produzione a cura del Poligrafico e la consegna attraverso un Gestore esterno, di cui ai precedenti articoli 4 e 5, il Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, designa il Poligrafico quale "Responsabile del

trattamento” come da Atto di nomina separato (allegato 1, che costituisce parte integrante della presente Convenzione).

2. Il trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui all’art. 9 del Regolamento UE, è svolto dal Responsabile del trattamento designato nella scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (INPS) – a partire da quelle contenute nella presente Convenzione, nell’Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare – delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nel Codice, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

3. Il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione e all’Atto di nomina ricevuto nell’ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento degli stessi.

4. Ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

5. Il Responsabile provvede alla cancellazione dei dati identificativi dei titolari delle Card decorsi 5 giorni dall’avvenuta conferma di consegna da parte del Gestore o dell’avvenuta distruzione della Card per mancata consegna secondo quanto specificato all’art. 5. punto 3 della presente Convenzione, conservando un backup della relativa richiesta di produzione pervenuta da INPS su supporto cifrato per un tempo massimo di 90 giorni dalla ricezione della stessa;

6. È fatto divieto assoluto al Responsabile di utilizzare i dati per scopi diversi e/o ulteriori da quelli previsti dal presente Atto e il Responsabile assicura, altresì, che i dati non saranno divulgati, comunicati – fatti salvi gli obblighi di legge -, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

7. Il Responsabile assicura, altresì che, il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente a cura di persone dallo stesso preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali “Persone autorizzate” - a norma degli artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell’art. 2-quaterdecies del Codice - scegliendo i soggetti reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento dei relativi compiti, con l’assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.

8. Il Responsabile indica precise e dettagliate istruzioni alle “Persone autorizzate” e, in tale ambito, provvede a richiamare l’attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; inoltre, il Responsabile impegna le “Persone autorizzate” al trattamento alla riservatezza anche attraverso l’imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.

9. Il Titolare INPS informa gli interessati cui si riferiscono i dati circa i trattamenti svolti in esecuzione della presente Convenzione e il Responsabile del trattamento si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del medesimo Regolamento, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.

10. Il Responsabile, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l'Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza dello di quanto disposto all'art. 33 del Regolamento UE.

11. Per il servizio di consegna della Carta, il Poligrafico – nominato dall'INPS Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE – è autorizzato a designare il Gestore del servizio quale "Altro Responsabile" (Sub Responsabile) a norma del paragrafo 2, del citato art. 28 del Regolamento UE. Il Poligrafico – Responsabile del trattamento (leggasi Poligrafico Responsabile primario di cui alla presente convenzione) – si impegna, prima di effettuare la nomina ad "Altro Responsabile" (Sub Responsabile) del Gestore del servizio, a verificare che il soggetto di cui intende avvalersi presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento da effettuare per conto del Titolare (INPS) soddisfi i requisiti del regolamento UE sopra richiamato e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Il Poligrafico assicura che le garanzie offerte dall'"Altro Responsabile" (Sub Responsabile) non siano in nessun caso – in ciascuna fase del trattamento – inferiori a quelle richieste dal Titolare (INPS) allo stesso Poligrafico quale Responsabile del trattamento, così come dettagliate ai sensi della presente Convenzione. Il Poligrafico effettuerà la nomina ad "Altro Responsabile" (Sub Responsabile) al Gestore del servizio imponendogli, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente accordo tra il Titolare (INPS) e il Responsabile del trattamento (leggasi Poligrafico Responsabile primario di cui alla presente Convenzione). Tale contratto o altro atto giuridico deve contenere, in linea con la presente Convenzione, la descrizione delle specifiche attività di trattamento che devono essere eseguite dal soggetto nominato "Altro Responsabile" (Sub Responsabile) e il dettaglio delle modalità con cui procedere. Tale contratto o altro atto giuridico sarà aggiornato in relazione ad ogni altra istruzione fornita al Responsabile del trattamento (leggasi Poligrafico Responsabile primario di cui alla presente Convenzione) dal Titolare del trattamento (INPS), anche successivamente alla stipula di tale accordo, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. Il Poligrafico comunica all'INPS la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e i dati anagrafici del rappresentante legale del Gestore del servizio nominato "Altro Responsabile" (Sub Responsabile). Il Titolare (INPS), con apposita nota motivata, può opporsi alla nomina indicata dal Poligrafico Responsabile primario e il Poligrafico informa il Titolare (INPS) di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione del soggetto nominato "Altro Responsabile" (Sub Responsabile), dando al Titolare l'opportunità di opporsi a tali variazioni. Qualora il soggetto designato "Altro

Responsabile" (Sub Responsabile) ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Poligrafico Responsabile primario di cui alla presente convenzione conserva nei confronti del Titolare del trattamento (INPS) l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Altro responsabile designato.

12. Il Responsabile, previa richiesta scritta, trasmette al Titolare il "registro dei trattamenti" relativo al trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione.

ART. 11

(Misure di sicurezza)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

2. Le Parti si impegnano a rispettare le misure minime di sicurezza riportate in allegato 2 (Allegato tecnico), che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

3. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni – così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali – dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

ART. 12

(Modifiche alla Convenzione)

1. La presente Convenzione può essere modificata, integrata e/o aggiornata mediante appositi atti aggiuntivi da adottare con le medesime forme previste per la medesima.

ART. 13

(Registrazione)

1. La presente Convenzione, stipulata mediante firma digitale delle Parti, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Parte Seconda delle Tariffe allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

2. L'imposta di bollo è a carico del Poligrafico e verrà assolta in modalità virtuale sulla base dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 286766/2020.

Per la Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

Dott.ssa Antonella Nicotra

Per l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Avv. Gabriele Fava

Per l'Istituto Poligrafico e Zecca Dello Stato S.p.A.

Dott. Maurizio Fatarella

Allegato 1

**Atto giuridico di nomina quale Responsabile del Trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679
per le attività di produzione e rilascio della Carta europea della disabilità in Italia**

Disciplina dei trattamenti: compiti e istruzioni per il trattamento

Atto di Nomina quale Responsabile del Trattamento

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale con sede in, C.F. n. – rappresentata nella persona di nella sua qualità di dell'Ente (di seguito, per brevità, solo l' "INPS")

VISTO

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018 (di seguito "Codice");
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393, del 2 luglio 2015, recante le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 368 del 14 ottobre 2021, recante il parere favorevole sullo schema di Provvedimento con oggetto *"Individuazione delle tipologie di dati soggetti a trattamento, delle operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta della disabilità e all'accesso alle predette informazioni, e delle misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato"*, predisposto dall'INPS in attuazione dell'art. 1, comma 563, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, così come modificato dall'articolo 66, comma 2, del D.L. n. 77/2021, poi convertito, con modificazioni, dall'articolo 66, comma 2, della Legge n.

108/2021; il “Disciplinare riguardante l’individuazione delle tipologie di dati soggetti a trattamento e delle operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta Europea per la disabilità ai sensi dell’art. 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’articolo 66, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 178 del 30 novembre 2021;

CONSIDERATO

- che l’art. 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- il considerando numero 81 del Regolamento UE che prevede che *“Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento (...) L’esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell’interessato.....Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali”*;
- che l’art. 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che *“Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”*;
- che l’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che *“I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto*

giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”;

- che l'art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell'ambito del contratto o da altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile *“garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza”;*
- che l'art. 9 del Regolamento UE definisce “categorie particolari di dati personali” i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

PREMESSO

- che l'articolo 4, comma 1 lettera c) del Regolamento UE n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, prevede come obiettivo specifico: la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità e che la Carta europea della disabilità si colloca tra le misure adottate su base volontaria dagli Stati membri per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia dell'Unione Europea 2010-2020 in materia di disabilità, finalizzata all'introduzione di una tessera che permetta l'accesso alle persone con disabilità a servizi in coerenza e reciprocità con gli altri Paesi della UE, con l'obiettivo di contribuire alla piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale delle comunità, anche in coerenza con la ratifica, da parte dell'Unione Europea, in data 13 dicembre 2006, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD);
- che l'articolo 1, comma 563, della Legge n. 145/2018, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, così come modificato dall'articolo 66, comma 2, del D.L. n. 77/2021, poi convertito, con modificazioni, dall'articolo 66, comma 2, della Legge n. 108/2021, in base al quale: *«Al fine di agevolare l'accesso a benefici, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e sono determinate le modalità per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS. Esclusivamente per le medesime finalità, l'INPS consente*

alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso, temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato di invalidità o disabilità, in tutti i casi stabiliti dalla legge, attraverso lo strumento della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle predette informazioni nonché le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato. Le caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente comma sono conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini negli Stati membri dell'Unione europea. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.”;

- che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 6 novembre 2020, reca la "Definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia";
- che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sulla base di quanto disposto dall'art. 2, della legge n. 559/1966 provvede - nell'ambito dei propri compiti istituzionali - alla produzione delle carte valori e delle carte rappresentative di certificazioni d'identità, nonché ad esercitare, direttamente o indirettamente, le attività ad esse affini, ausiliarie, connesse o strumentali;
- che l'articolo 4 del citato decreto 6 novembre 2020, definisce la Card una carta valori e all'articolo 3 affida la produzione della Carta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
- che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è una persona giuridica che, per il suo oggetto sociale e il suo assetto proprietario, si configura quale “amministrazione aggiudicatrice” e “organismo di diritto pubblico” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
- che l'INPS, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, punto 7) del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali di cui all'oggetto della Convenzione di cui al precedente punto elenco (di seguito solo “Convenzione”);
- che per l'espletamento delle attività oggetto della Convenzione e di seguito indicati all'art. 1 del presente Atto di nomina il Titolare (INPS) intende nominare l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Responsabile per il trattamento dei dati personali;
- che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in qualità di responsabile designato, tratterà i dati personali, anche appartenenti alle “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE, nell'ambito dei servizi oggetto della

Convenzione e di quanto di seguito indicato all'art. 1 del presente Atto di nomina, attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare INPS;

tutto ciò premesso, l'INPS, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla Convenzione e di seguito indicati all'art. 1 del presente Atto di nomina (di seguito, per brevità, solo il "Titolare"),

DESIGNA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE, l'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A., Partita IVA n. 00880711007, Codice fiscale e R.I. n. 00399810589, R.E.A. n. 86629, con sede legale in Roma, via Salaria n. 691, (di seguito denominato anche "Poligrafico"), quale "Responsabile del trattamento" (di seguito, per brevità, solo il "Responsabile") per l'espletamento dei servizi previsti dalla Convenzione e di quanto di seguito indicato all'art. 1 del presente Atto di nomina.

Il Poligrafico, in persona di ..., domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato ai sensi di legge e di statuto, con la sottoscrizione del presente Atto dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dalla Convenzione e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo il "Garante").

Disciplina dei trattamenti:

compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento

ART. 1

Oggetto del trattamento e compiti del Responsabile del trattamento

1.1. Il Titolare affida al Responsabile lo svolgimento delle attività che comportano operazioni di trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE - esclusivamente per le finalità di produzione e della consegna della Carta europea della disabilità, denominata "Carta", ai sensi dell'art. 3 comma 8 del DPCM del 6 novembre 2020 il quale prevede che *"l'INPS, una volta accertato il possesso dei requisiti, affida la produzione della Carta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi dell'art.4 commi 2 e 3 e, attraverso un Gestore esterno del servizio di consegna, provvede alla consegna della Carta al richiedente presso l'indirizzo di recapito indicato nella domanda entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti delle risorse trasferite di cui all'articolo 8, comma 2, lett. a)".*

1.2. Le attività saranno svolte dal Responsabile nel pieno rispetto di quanto stabilito agli articoli 4 e 5 della Convenzione circa la precisa descrizione del contenuto del servizio affidato dal Titolare INPS.

1.3. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla Convenzione e al presente Atto nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti che gli sono affidati.

1.4. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all'incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi in ogni fase i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.

1.5. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati e il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento opereranno sotto la sua diretta autorità e non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nella Convenzione e nel presente Atto e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE.

ART. 2.

Modalità di espletamento dei compiti

2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari allo svolgimento delle attività per conto del Titolare, come previsti nella Convenzione e nel presente Atto di nomina, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del Codice - sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché di quelle ulteriori eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.

2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare

per effettuare le operazioni affidate, al rispetto delle prescrizioni in tema di modalità tecniche per lo svolgimento del servizio, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.

2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.

2.4 Il Responsabile assicura il rispetto del divieto di utilizzo di dispositivi automatici (robot) che consentono di replicare i dati in autonome banche dati. Il rispetto di tali regole di accesso sarà oggetto di controlli da parte dell'INPS ed eventuali accessi illegittimi e non conformi alla normativa in materia di trattamento di dati personali saranno oggetto di segnalazione al Garante per la protezione dei dati.

2.5 Per il servizio di consegna della Carta, il Poligrafico - nominato dall'INPS Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE - è autorizzato a designare il Gestore del servizio quale "Altro Responsabile" (Sub Responsabile) a norma del paragrafo 2, del citato art. 28 del Regolamento UE. Il Poligrafico - Responsabile del trattamento (leggasi Poligrafico Responsabile primario di cui alla presente convenzione) - si impegna, prima di effettuare la nomina ad "Altro Responsabile" (Sub Responsabile) del Gestore del servizio, a verificare che il soggetto di cui intende avvalersi presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento da effettuare per conto del Titolare (INPS) soddisfi i requisiti del Regolamento UE sopra richiamato e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Il Poligrafico assicura che le garanzie offerte dall' "Altro Responsabile" (Sub Responsabile) non siano in nessun caso – in ciascuna fase del trattamento - inferiori a quelle richieste dal Titolare (INPS) allo stesso Poligrafico quale Responsabile del trattamento, così come dettagliate ai sensi della Convenzione, comprensiva degli allegati. Il Poligrafico effettuerà la nomina ad "Altro Responsabile" (Sub Responsabile) al Gestore del servizio imponendogli, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente accordo tra il Titolare (INPS) e il Responsabile del trattamento (leggasi Poligrafico Responsabile primario di cui alla Convenzione). Tale contratto o altro atto giuridico deve contenere, in linea con la Convenzione, la descrizione delle specifiche attività di trattamento che devono essere eseguite dal soggetto nominato "Altro Responsabile" (Sub Responsabile) e il dettaglio delle modalità con cui procedere. Tale contratto o altro atto giuridico sarà aggiornato in relazione ad ogni altra istruzione fornita al Responsabile del trattamento (leggasi Poligrafico Responsabile primario di cui alla presente Convenzione) dal Titolare del trattamento (INPS), anche successivamente alla stipula del presente accordo, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. Il Poligrafico comunica all'INPS la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e i dati anagrafici del rappresentante legale del Gestore del servizio nominato "Altro Responsabile" (Sub Responsabile). Il Titolare (INPS), con apposita nota motivata, può opporsi alla nomina indicata dal Poligrafico Responsabile primario e il Poligrafico informa il Titolare

(INPS) di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione del soggetto nominato "Altro Responsabile" (Sub Responsabile), dando al Titolare l'opportunità di opporsi a tali variazioni. Qualora il soggetto designato "Altro Responsabile" (Sub Responsabile) ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Poligrafico Responsabile primario di cui alla Convenzione conserva nei confronti del Titolare del trattamento (INPS) l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Altro Responsabile designato.

2.6 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della Convenzione e di cui al precedente art. 1 del presente Atto di nomina. In tale ambito il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

ART. 3

Persone autorizzate al trattamento

3.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente a cura di persone dallo stesso preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali "Persone autorizzate" - a norma dell'art. 4, n. 10 e 29 del Regolamento UE e dell' art. 2-quaterdecies del Codice - scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua diretta autorità, quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.

3.2. Il Responsabile indica precise e dettagliate istruzioni alle persone autorizzate e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; inoltre, il Responsabile impegna le "Persone autorizzate" al trattamento alla riservatezza anche attraverso l'imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.

3.3. Il Responsabile detiene un elenco nominativo aggiornato delle “Persone autorizzate”, recante altresì l’indicazione dei trattamenti affidati e dei relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati.

3.4. Il Responsabile provvede, nell’ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all’obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.

3.5. Il Responsabile, in osservanza dell’art. 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri.

ART. 4

Controlli e tracciamento degli accessi

4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implicino l’accesso ai locali del Responsabile, quest’ultimo si impegna a consentire l’accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.

4.2 Il Responsabile tiene traccia dell’accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle “Persone autorizzate” e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest’ultimo ne faccia richiesta.

4.3 Il Responsabile si impegna ad informare per iscritto il Titolare, qualora lo richieda, circa lo stato di applicazione delle procedure ed istruzioni impartite e, in ogni caso di necessità, a segnalargli l’opportunità di intervento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione dallo stesso realizzate.

ART. 5

Registro dei trattamenti e nomina RPD

5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all’art. 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.

5.2 Il Responsabile, se ricorrono i presupposti, procede alla designazione del Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE, comunicandone gli estremi e i dati di contatto al Titolare.

ART. 6

Comunicazione e diffusione dei dati

6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare.

ART. 7

Obblighi di collaborazione con il Titolare

7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.

7.2 Il Responsabile, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l'Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza dello di quanto disposto all'art. 33 del Regolamento UE.

7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento UE. In particolare, conformemente all'art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento UE, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

ART. 8

Ulteriori disposizioni

8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in

particolare, designa individualmente per iscritto gli “amministratori di sistema” (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

ART. 9

Disposizioni finali

9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.

9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell'erogazione del servizio affidato.

9.3 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Luogo e data

Il Titolare

Il Responsabile Esterno
per accettazione dell'incarico

Allegato 2

ALLEGATO TECNICO
CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ

Sommario

1. TRATTAMENTO DEI DATI DELLA CARTA	3
2. MECCANISMI DI SICUREZZA PER LA FRUIZIONE DELLA CARTA	6

1. TRATTAMENTO DEI DATI DELLA CARTA

L'interessato può presentare domanda per il rilascio della Carta sul portale telematico dell'INPS accedendo ad un'applicazione mediante identità digitale (SPID, CIE, CNS o PIN dell'Istituto).

L'applicazione di presentazione della domanda visualizza i dati anagrafici dell'interessato presenti negli archivi dell'Istituto. Una volta identificato il soggetto, l'applicazione visualizza una pagina specifica contenente l'informativa sulla privacy alla quale l'interessato dovrà dare il proprio consenso per poter proseguire e completare la domanda; tale informativa sarà resa disponibile in visualizzazione nelle diverse pagine dell'applicazione.

Devono essere, quindi, acquisiti, richiedendoli al soggetto, la fototessera che dovrà poi essere stampata sulla Carta, l'indirizzo di recapito dove far consegnare la Carta (se diverso da quello di residenza già noto all'INPS ed esposto in fase di acquisizione), eventuali documenti in formato PDF attestanti la condizione generale di disabilità del soggetto dei quali INPS potrebbe non aver contezza e che potrebbero rientrare prevalentemente tra le seguenti tipologie: Verbalì Cartacei ante2010, documentazione rilasciata dalle Regioni/Province Autonome Valle d'Aosta e Trento e Bolzano, sentenze giudiziarie prodotte a seguito di contenzioso.

La fototessera da acquisire per la stampa sulla Carta deve soddisfare le seguenti caratteristiche:

- Risoluzione: minimo 381x472 pixel (o superiore purché sia rispettato il rapporto $H = 1,25 \times W$ con una tolleranza di ± 2 pixel);
- Densità: 400 DPI o superiore;
- Profondità di colore: 24 bit/pixel;
- Formato: PNG con compressione senza perdite;
- Dimensione del BLOB: massimo 1 MB

La presentazione della domanda può essere effettuata dall'interessato avvalendosi, eventualmente, anche di Associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall'INPS all'uso del canale telematico (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS). L'accesso al servizio anche in questo caso deve essere effettuato mediante identità digitale (SPID, CIE, CNS o PIN dell'Istituto) dall'operatore dell'associazione preventivamente registrato sugli archivi dell'Istituto e prevede l'allegazione obbligatoria di una delega firmata dall'interessato medesimo; per gli operatori delle associazioni è inoltre inibita la funzione utile ad inserire un indirizzo di recapito della Carta differente da quello di residenza del richiedente (estratto dagli archivi dell'Istituto ed esposto come detto in fase di acquisizione).

L'INPS verifica il diritto alla Carta sulla base dei dati disponibili nei propri archivi informatici. Tale verifica viene effettuata mediante istruttoria centralizzata automatica che garantisce la finalizzazione della maggior parte delle domande pervenute.

Nei casi in cui non sia possibile finalizzare tramite istruttoria automatica, la verifica del diritto viene accertata da un operatore INPS della sede territoriale di riferimento (identificata in base all'indirizzo di residenza dell'interessato) visionando la documentazione allegata in fase di presentazione della domanda.

All'esito dell'accertamento del possesso dei requisiti, l'INPS affida la produzione della Carta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) che, attraverso un Gestore esterno del servizio di consegna, provvede alla consegna della Carta all'interessato presso l'indirizzo di recapito indicato nella domanda.

Le informazioni inviate da INPS ad IPZS sono le seguenti:

- Numero identificativo univoco della carta (da stampare sulla carta) (progressivo generato dall'INPS per la finalità della Carta)
- Codice Fiscale (che non viene stampato sulla carta)
- Nome dell'interessato (abbreviato se eccedente i 25 caratteri - da stampare sulla carta)
- Cognome dell'interessato (abbreviato se eccedente i 25 caratteri - da stampare sulla carta)
- Data di nascita dell'interessato (da stampare sulla carta)
- Foto allegata dell'interessato (da stampare sulla carta)
- (A) informazione sulla Non Autosufficienza, se presente (da stampare sulla carta)
- Link (contenente indirizzo del servizio di verifica e chiave cifrata, indicativa della specifica carta da produrre) che sarà utilizzato da IPZS per la generazione del QRCode da stampare sulla Carta
- Data presentazione della domanda
- Data accettazione della domanda
- Data scadenza della Carta (da stampare sulla carta)
- Recapito per la spedizione:
 - Nome (interessato o eventuale tutore)
 - Cognome (interessato o eventuale tutore)
 - C/O Nome Cognome o Denominazione
 - Indirizzo recapito completo.

A norma di convenzione, il Responsabile dei dati IPZS provvede alla cancellazione dei dati identificativi dei titolari delle carte trasmessi dall'Istituto decorsi 5 giorni dall'avvenuta conferma di consegna da parte del Gestore o dall'avvenuta distruzione della Carta per mancata consegna, conservando un backup della relativa richiesta di produzione pervenuta da INPS su nastro magnetico cifrato per un tempo massimo di 90 giorni dalla ricezione della stessa.

A valle della segnalazione di distruzione della Carta da parte di IPZS, INPS provvede all'annullamento della Carta, permettendo all'interessato la conseguente presentazione di una nuova domanda.

L'applicazione web disponibile all'interessato permette di segnalare:

- Furto (previa allegazione denuncia in formato PDF)
- Smarrimento (previa allegazione denuncia in formato PDF)
- Deterioramento/Distruzione.

A fronte di segnalazioni ricevute sono previste funzionalità per l'annullamento della Carta con conseguente possibilità per l'interessato di presentare una nuova domanda.

La perdita del diritto viene riscontrata dalla lettura del QR Code tramite l'applicazione di verifica che interroga gli archivi dell'Istituto per accertare in tempo reale l'effettiva appartenenza o meno dell'interessato ad almeno una delle categorie di disabilità (come descritto nel paragrafo successivo).

2. MECCANISMI DI SICUREZZA PER LA FRUIZIONE DELLA CARTA

L'interessato può utilizzare la Carta presentandola all'erogatore così come definito nella legge unitamente al proprio codice fiscale (non presente sulla carta) e ad un suo documento di identità. La Carta, infatti, non ha in nessun caso validità come documento di identità, sebbene riporti una fotografia del titolare, la cui veridicità non viene autenticata né da procedure automatiche né da operatori.

Attraverso l'utilizzo di un comune lettore QR Code disponibile su tutti i dispositivi mobili di ultima generazione (smartphone, tablet), l'erogatore scansiona l'immagine del QR Code stampato sulla Carta. Tale scansione consente all'erogatore di accedere al servizio on line di verifica che si apre direttamente all'interno del browser integrato nel dispositivo medesimo.

Il QR Code è costituito dall'indirizzo web del servizio di verifica e una chiave cifrata, generata criptando il numero seriale della Carta con l'aggiunta di 2 caratteri alfanumerici randomici (es : <https://www.inps.it/sdc/51CFE2ED79CA9C39>). Pertanto, l'indirizzo web non contiene informazioni relative all'interessato né tantomeno alla Carta in suo possesso.

L'erogatore può accedere al servizio con due differenti livelli di sicurezza:

- Accesso di I Livello
- Accesso di II Livello.

Accesso di I Livello:

Consente all'erogatore di verificare la validità della carta nonché che il medesimo interessato appartenga o meno alla platea dei destinatari della Carta Europea della Disabilità; l'esito è aggiornato al momento dell'accesso previa compilazione del Codice Fiscale fornito dall'interessato; di fatto non aggiunge particolari informazioni oltre a confermare la validità della carta e informare che il titolare appartiene alla categoria dei destinatari come tra l'altro è già evidente per il possesso della carta.

Il valore aggiunto di questo primo tipo di accesso è, dunque, accertare che la Carta non sia stata falsificata ovvero che le condizioni che rendevano l'interessato idoneo al possesso della carta al momento del rilascio non siano nel frattempo mutate.

Come già detto, per l'accesso di I Livello occorre obbligatoriamente digitare il codice fiscale dell'interessato, e, in automatico, l'applicazione evidenzia un elenco delle categorie che fanno parte della platea dei destinatari della carta previsti dal DPCM e attesta l'appartenenza o meno dell'interessato a tale elenco senza specificare in dettaglio a quale categoria; nessuna ulteriore informazione di tipo sanitario viene evidenziata.

Accesso di II Livello:

Dopo aver effettuato l'accesso di I livello con esito positivo (appartenenza ad almeno una delle categorie previste come possibili destinatari della Carta), l'erogatore del servizio può effettuare l'accesso di II livello solo se in possesso di un'identità digitale riconosciuta da INPS (SPID, CIE, CNS, PIN-INPS). Per tale motivo l'accesso di II livello è subordinato al riconoscimento dell'identità digitale dell'erogatore del servizio.

L'erogatore del servizio, inoltre, dopo aver acceduto con la propria identità digitale, deve obbligatoriamente digitare il codice OTP, inviato via sms al numero di cellulare dell'interessato (numero registrato sugli archivi INPS) per poter accedere alle informazioni di dettaglio.

L'interessato deve comunicare il codice ricevuto tempestivamente, in quanto l'OTP ha una validità temporale limitata (se scaduto il tempo, dovrà essere richiesto l'invio di un nuovo codice all'interessato).

L'accesso di II livello si basa, dunque, su "un'autenticazione forte", ossia è possibile solo in presenza dell'interessato e previa acquisizione del suo consenso espresso mediante la comunicazione del codice OTP, pervenuto sul suo cellulare, all'erogatore del servizio.

Una volta digitato l'OTP da parte dell'erogatore del servizio, l'applicazione visualizza una pagina in cui l'erogatore medesimo è obbligato a scegliere le informazioni sanitarie che intende visualizzare; può selezionare una o più scelte (o tutte) tra le seguenti:

- giudizio medico legale
- eventuale percentuale di invalidità civile
- eventuali benefici fiscali
- pensione percepita.

Una volta selezionata/e la/e scelta/e di interesse, l'erogatore del servizio potrà visualizzare le seguenti ulteriori informazioni soddisfacenti i criteri di ricerca impostati precedentemente:

- giudizio medico legale (con l'eventuale data di scadenza di revisione o l'eventuale data di convocazione a visita di revisione del soggetto)
- eventuale percentuale di invalidità civile
- eventuali benefici fiscali
- descrizione della pensione percepita
- informazione sulla Non Autosufficienza.

NOTA BENE:

In nessuna delle due differenti modalità di accesso vengono fornite informazioni relative a patologie, anamnesi o diagnosi del titolare possessore della Carta, ma solo il giudizio medico legale e le altre informazioni sopra descritte che sono tra l'altro riportate sul verbale sanitario di tipo Omissis.